



TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Civile – Ufficio Procedure Concorsuali

DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA

EX ART. 78 CCII

Il Giudice, dott.ssa Emanuela Luciani,

letta la proposta di concordato minore ex art. 74 e ss. CCII, presentata nell'interesse di DEL VASTO FRANCESCA, nata a Gildone (CB), il 04.11.1941, ed ivi residente alla C.sa Sant'Andrea sn, c.f. DLVFNC41S44E030V, rappresentata e difesa dall'avv. Fernanda Tabasso;

esaminata la documentazione allegata;

letta la relazione particolareggiata del professionista che svolge le funzioni di OCC; considerato che il giudice è tenuto a verificare - preliminarmente - ai sensi degli artt. 75 e 76 CCII, che la proposta risulti ammissibile, e dunque che sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura prescelta;

rilevato che:

- sussistono le condizioni previste dagli artt. 74 e ss. CCII;
- la documentazione a corredo della proposta risulta completa;
- non sussistono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 77 CCII;

ritenuta dunque l'ammissibilità della proposta;

considerato che la debitrice ha chiesto disporsi l'apertura della procedura, prevedendo il divieto di azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio;

letto l'art. 78 CCII;

DICHIARA

aperta la procedura di concordato minore;

DISPONE

la pubblicazione del presente decreto sul sito web del Tribunale di Campobasso, a cura della cancelleria, e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa;

ORDINA

ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;



ASSEGNA

ai creditori termine di trenta giorni, a decorrere dalla comunicazione del presente decreto da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC, entro il quale devono fare pervenire al suddetto professionista OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

AVVERTE

che in mancanza di comunicazione al professionista che svolge le funzioni di OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa;

AVVERTE

i creditori che devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni e che, in mancanza, i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito in Cancelleria;

DISPONE

che il professionista che svolge le funzioni di OCC fornisca ai creditori, che abbiano avanzato richiesta per iscritto, tutte le ulteriori informazioni e documentazione necessarie a valutare la proposta concordataria, anche in relazione alla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria;

DISPONE

vista l'istanza del debitore, che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore

AVVERTE

il debitore che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del presente decreto;



RISERVA

di decidere, in assenza di contestazioni dei creditori, sull'omologa dell'accordo proposto all'esito della scadenza del predetto termine di trenta giorni assegnato ai creditori e del deposito entro i successivi cinque giorni da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC di una relazione finale sul raggiungimento o meno delle maggioranza richiesta (nella stessa verranno inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti; è altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti; alla relazione è allegata la documentazione relativa all'espressione dei voti e la documentazione relativa alle comunicazioni ai creditori della proposta e del presente decreto), con indicazione dell'eventuale presentazione di contestazioni da parte dei creditori; in caso di contestazioni da parte dei creditori verrà fissata apposita udienza con termini alle parti interessate per il deposito di note difensive e l'OCC dovrà prendere posizione sulle contestazioni dei creditori;

DISPONE

che il professionista che svolge le funzioni di OCC curi l'esecuzione del presente decreto e che comunichi tempestivamente a tutti i creditori la proposta ed il presente decreto.

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente e al professionista incaricato delle funzioni di OCC.

Campobasso, 25 marzo 2024

Il Giudice

dott.ssa Emanuela Luciani

